



## DESIGNAZIONE DELEGAZIONE PARTE DATORIALE

### IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

**VISTO** decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all’articolo 40 in materia di contratti collettivi nazionali e integrativi;

**VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel Titolo IV, Capo IV “Contrattazione collettiva nazionale e integrativa;

**VISTO** il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 con il quale è stata istituita l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata Ispettorato nazionale del lavoro;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016, recante disposizioni per l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro;

**VISTO** l’articolo 2 del citato D.P.C.M. che istituisce, quali strutture di vertice dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso e la Direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali articolate, rispettivamente, in quattro e in cinque unità organizzative denominate “Uffici”, con a capo ciascuna un dirigente di livello non generale;

**VISTI** gli articoli 3 e 4 del predetto D.P.C.M. che disciplinano l’articolazione della struttura territoriale dell’Ispettorato;

**VISTO** altresì l’articolo 6 del menzionato D.P.C.M. che assegna, alle dirette dipendenze del Direttore dell’Ispettorato “un ufficio di funzione dirigenziale di livello non generale” al quale sono demandate specifiche competenze;

**VISTA** la L. n. 145/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e, in particolare, l’articolo 1, comma 445 lett.

b), che modifica l'articolo 6, comma 1 secondo periodo, del D. Lgs. n. 149/2015 secondo il quale, nell'ambito della dotazione organica dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono quindi previste “quattro posizioni di livello dirigenziale generale e 94 posizioni di livello non generale”;

**VISTO** il D.L. n. 75/2023 recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”;

**VISTO** l'articolo 3, comma 15, del richiamato D.L. n. 75/2023 in base al quale “al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2023 la dotazione organica dell'Ispettorato, non superiore a 7.846 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali, è definita con provvedimento del direttore dell'Ispettorato, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nei limiti delle dotazioni finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito della predetta dotazione organica sono ricompresi un numero massimo di otto posizioni dirigenziali di livello generale, di cui una da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ottantasei posizioni dirigenziali di livello non generale.»”;

**VISTO** il successivo comma 16 del citato articolo 3 del D.L. n. 75/2023 secondo il quale “*a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 15 sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, recante «Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato», incompatibili con il medesimo provvedimento*”;

**VISTO** il decreto direttoriale n. 49 del 27 luglio 2023 approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 18 settembre 2023, recante modifica della struttura organizzativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

**VISTO** il CCNL 9 maggio 2022 relativo al personale del comparto Funzioni centrali, triennio 2019 – 2021, in particolare l'articolo 7, comma 5 che stabilisce che “*I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti*”;

**RITENUTO**, alla luce della modificata struttura organizzativa dell'INL, di dover procedere alla costituzione di una delegazione di parte datoriale trattante nella contrattazione integrativa per il personale appartenente alle aree funzionali che tenga conto delle competenze delle quattro Direzioni centrali come individuate dal D.D. n. 49/2023 sopra citato;

**RITENUTO** di individuare la delegazione di parte datoriale in ragione delle funzioni e competenze assegnate;

## **D E C R E T A**

1. La delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa di livello nazionale relativa al personale delle aree funzionali è costituita dal Direttore centrale delle risorse umane, amministrazione e bilancio o da un dirigente della medesima Direzione centrale suo delegato che la

presiede, e dai Direttori centrali di volta in volta individuati in relazione alla specifica competenza oggetto della trattativa.

2. Il presente provvedimento abroga e sostituisce il precedente provvedimento di costituzione di parte datoriale.

IL DIRETTORE  
Paolo PENNESI